

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2125 del 03/05/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. MARINI SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE IMPIANTI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA ROMA, N.50. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-6096 DEL 22/11/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2161 del 29/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **MARINI SPA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE IMPIANTI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA ROMA, N.50. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-6096 DEL 22/11/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-6096 del 22/11/2018 a favore della Ditta Marini SPA, avente sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

CONSIDERATO che nell'AUA sopra richiamata era stato indicato al punto 6) delle prescrizioni di cui all'Allegato B) – Emissioni in atmosfera - “ *Rispetto alle emissioni esistenti afferenti all'attività di saldatura, la Ditta è tenuta a presentare una proposta, corredata di cronoprogramma, che deve prevedere, per tutti i punti di emissione attivi provenienti dalla saldatura, la installazione di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare...omissis...*”

DATO ATTO che dagli autocontrolli analitici effettuati dalla Ditta, emerge che il valore delle polveri afferenti agli impianti di saldatura esistenti di cui alla prescrizione sopracitata, sono significativamente inferiori al limite autorizzato, per cui la Ditta richiede di non procedere con la installazione di sistemi di abbattimento;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 31/03/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG 2021/53879 - Pratica SinaDoc n. 10750/2021 - dalla Ditta **Marini SPA** (C.F./P.IVA 00174890392), avente sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2018-6096 sopra richiamata, a seguito del riassetto emissivo che prevede la installazione di un nuovo punto di emissione (E94) afferente al centro di lavoro "Mandelli" e alla eliminazione delle emissioni E30, E31, E33, E34, E42 e, contestualmente richiede di non procedere con la installazione dei sistemi di abbattimento sulle emissioni afferenti all'attività di saldatura. La Ditta dichiara che per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nulla viene modificato;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V"*.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata effettuata dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica SinaDoc n. **10750/2021**, emerge che:

- La Ditta Marini SPA, con sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-6096 del 22/11/2018, a seguito del riassetto produttivo e emissivo con conseguente modifica delle emissioni in atmosfera, senza variazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

In particolare le modifiche richieste sono relative a:

- installazione di un nuovo punto di emissione (E94) afferente al "Centro di lavoro Mandelli";
- eliminazione dei punti di emissione E30, E31, E32, E33, E34 afferenti a impianti di saldatura, in quanto il fabbricato risulta dismesso e in attesa di demolizione;
- eliminazione del punto E42 afferente a "centro di lavoro";

ed infine richiede di non procedere con la installazione di sistemi di abbattimento sulle emissioni esistenti afferenti all'attività di saldatura;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 31/03/2021 (PG 2021/53879) e il SUAP ha provveduto a darne informazione al soggetto interessato (PG 2021/59104);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC di Ravenna (PG 2021/56520);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta Marini SPA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

DATO atto che nel corso del procedimento è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG 2021/59042 del 16/04/2021);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/6096 del 22/11/2018 a favore della Ditta Marini SPA, accogliendo anche quanto richiesto dalla Ditta in merito alla non installazione di sistemi di abbattimento sulle emissioni esistenti afferenti all'attività di saldatura, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-6096 del 22/11/2018, a favore della Ditta **Marini SPA** (C.F./P.IVA 00174890392), avente sede legale e attività di produzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-6096 del 22/11/2018;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) -
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) -

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8) della Legge n.447/1995, qualora la Ditta intenda apportare modifiche, potenziamenti o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- la Ditta Marini SPA svolge attività di costruzione impianti per conglomerati bituminosi in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50;
- le acque reflue industriali, unitamente alle acque reflue domestiche, sono immesse nella pubblica fognatura mista, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievo n.1 con trattamento finale al depuratore di Via Passetto, in Comune di Alfonsine;
- la Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla Ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della Ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

La planimetria della rete fognaria ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelievo viene di seguito allegata.


Prescrizioni

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche, unicamente gli scarichi derivanti dal lavaggio macchine semoventi;
- lo scarico n.1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica e dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, che attesti la conformità alla Tabella 2 del Regolamento comunale. I rapporti di prova, redatti a firma di un tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza. **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: Tensioattivi totali e solidi sospesi totali;**
- **annualmente** la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **Disoleatore con filtro a coalescenza;**
 - **Pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3) dell'art.101 del Dlgs n. 152/2006 e smi, devono essere mantenuti sempre accessibili e in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- Nei periodi di inattività del lavaggio, i pozzetti delle acque saponate, dovranno risultare chiusi, in modo tale che le acque meteoriche pulite, ricadenti sulla platea di lavaggio possano fuoriuscire dalla stessa ed essere raccolte dalle caditoie delle acque meteoriche;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla Ditta produttrice. La documentazione comprovante tali operazioni, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati del controllo;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha

effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;

- il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

Planimetria della rete fognaria



EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni.

La Ditta Marini SPA srl svolge attività di costruzione impianti per conglomerati bituminosi nello stabilimento sito in Comune di Alfonsine, Via Roma, n.50;

Nell'ambito del riassetto produttivo e emissivo la Ditta richiede:

- la installazione di un nuovo punto di emissione (E94) afferente al "Centro di lavoro Mandelli", dotato di un idoneo sistema di abbattimento;
- la eliminazione dei punti di emissione E30, E31,E32, E33, E34 afferenti a impianti di saldatura, in quanto il fabbricato risulta dismesso e in attesa di demolizione;
- la eliminazione del punto E42 afferente a "centro di lavoro";

ed infine richiede di non procedere con la installazione di sistemi di abbattimento sulle emissioni esistenti afferenti all'attività di saldatura;

Nello stabilimento sono altresì presenti emissioni afferenti agli impianti termici, civili e produttivi, alimentati a metano, ricambi d'aria e aspirazioni da prove motori. Per tali emissioni non vengono indicati limiti specifici:

- Emissioni E6,E7,E8,E9 - impianti termici ad uso produttivo (a servizio delle cabine) da 250 kWt (ognuno);
- Emissioni E27, E46,E47,E48,E49,E50 – aspirazioni per prove motori con collegamento all'esterno tramite manichetta;
- Emissione E57 - impianto termico ad uso produttivo da 290 kWt (a servizio della cabina di lavaggio/asciugatura);
- Emissioni E60,E61 - impianti termici ad uso produttivo da 581 kWt (ognuno) - a servizio delle cabine di verniciatura/asciugatura;
- Emissioni E69,E70 - impianti termici ad uso civile da 378 kWt (ognuno);
- Emissione E71 - impianto termico ad uso civile da 250 kWt;
- Emissione E72 - impianto termico ad uso civile da 378 kWt;
- Emissione E73 - impianto termico ad uso civile da 580 kWt;
- Emissioni E74,E75 - impianti termici ad uso civile da 378 kWt (ognuno);
- Emissione E76 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E77 - impianto termico ad uso civile da 441 kWt;
- Emissione E78 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E79 - impianto termico ad uso civile da 378 kWt;
- Emissione E80 - impianto termico ad uso civile da 464 kWt;
- Emissione E81 - impianto termico ad uso civile da 667 kWt;
- Emissione E82 - impianto termico ad uso civile da 580 kWt;
- Emissione E83 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E84 - impianto termico ad uso civile da 580 kWt;
- Emissione E85 - impianto termico ad uso civile da 290 kWt;
- Emissione E86 - impianto termico ad uso produttivo da 235 kWt;
- Emissione E87 - impianto termico ad uso civile da 236 kWt;
- Emissioni E88/E89 - impianti termici ad uso civile da 161,2 kWt (ognuno);
- Emissioni E91A/E91/B – ricambi d'aria cabina collaudo
- Emissione E93 – aspirazione per prove motori con collegamento all'esterno tramite manichetta.

Le due emissioni indicate con **E91A/E91B**, ai sensi di quanto previsto all'art.272, comma 5) del Dlgs n.152/2006 e smi, devono essere adibite esclusivamente alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione a: temperatura, umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E4 – SALDATURA -**

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CABINA DI VERNICIATURA (A.U.)

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

La Ditta è tenuta ad utilizzare prodotti vernicianti ad alto solido o all'acqua.

PUNTI DI EMISSIONE E11/E12 – SALDATURA –

Portata massima	11000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 – SALDATURA –

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E45 – TAGLIO LAMIERE (F.T.)

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E57 – CABINA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E58 – CABINA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	48000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E59 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	22/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E60 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E61 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA -F.T. -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	22/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E62 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	34000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E63 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA -

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	22/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E64 – CABINA DI VERNICIATURA/ASCIUGATURA -F.T. -

Portata massima	34000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E65 – IMPIANTO DI GRANIGLIATURA - F.T.-

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E66 – REPARTO MACCHINE UTENSILI

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Tale emissione non è al momento utilizzata. Qualora la Ditta intenda riattivarla, dovrà darne preventiva comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

PUNTO DI EMISSIONE E67 – BANCO ASPIRATO - C + F.T. -

Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E68 – SALDATURA (AGGIUNTA BRACCIO ASPIRANTE) -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E90 – SALDATURA -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E92 – CABINA RITOCCHI -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Temperatura	20/70	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E94 – CENTRO DI LAVORO MANDELLI – NUOVO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri/nebbie di olio	5	mg/Nmc
------------------------	---	--------

Prescrizioni.

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E94, la Ditta è tenuta ad espletare le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni, in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina

UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide

NIOSH 2016	
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione E94, il 30/09/2021.** Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime, e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
- 6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati. Sono da escludere dall'autocontrollo analitico annuale, le seguenti emissioni:**
- E27, E46,E47,E48,E49,E50, E93 - prove motori;
 - E66 - attualmente non utilizzata. Qualora la Ditta intenda riattivarla, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente e procedere con l'autocontrollo analitico annuale;
 - Tutti gli impianti termici;
 - i ricambi d'aria, così come definiti dal DLgs n.152/2006 e smi ovvero: possono qualificarsi come sfiati e ricambi d'aria, esclusivamente quando gli stessi siano adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità e ad altre condizioni attinenti il microclima di tali ambienti.

7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- **Le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Per gli impianti termici ad uso civile, tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.